



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

COPIA

N. 139 Reg. Delib

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI.

L'anno **duemilaventi** addì **diciotto** del mese **novembre** alle ore **18:00** nella sede del Comune di Villa Bartolomea.

La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è oggi riunita

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE /ASSENTE
1.	TUZZA ANDREA	SINDACO	PRESENTE
2.	RIGO FRANCESCA	ASSESSORE COMUNALE	PRESENTE
3.	PASQUIN GIULIANO	ASSESSORE COMUNALE	PRESENTE
4.	PRADELLA LUCA	ASSESSORE COMUNALE	PRESENTE
5.	BORIN MIRELLA	ASSESSORE COMUNALE	PRESENTE

La seduta è svolta in modalità di teleconferenza ai sensi dell'art. 120/bis dello Statuto Comunale. Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett. a) del D.Lgs. n. 267/200 il Segretario, Dott.ssa PEZZUTO MARIA TERESA, collegata telematicamente in audio e video; tale collegamento le consente di accertare i presenti alla seduta, come appena sopra elencati.

TUZZA ANDREA, presente nella sede comunale unitamente con gli Assessori Pasquin Giuliano,

Rigo Francesca, Borin Mirella e collegato telematicamente con l'Assessore Pradella Luca, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si svolge mediante partecipazione a distanza, con collegamento audio e video che consente a tutti i componenti della Giunta, con l'assistenza del Segretario Comunale, di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- che con propria deliberazione n. 135 del 18.11.2019, si è provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e smi ad approvare il piano dei fabbisogni di personale del comune di Villa Bartolomea per il triennio 2020/2022;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 20/07/2020 si è provveduto ad aggiornare il suddetto piano a seguito dell'applicazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020;
- che necessita approvare una nuova programmazione per il triennio 2021/2023, anche alla luce del nuovo organigramma del personale approvato con precedente deliberazione di Giunta Comunale;

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.58/19 il quale prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Richiamato il Decreto del 17 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020) con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- a) all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- b) all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Vista la circolare interministeriale n. 1374 del 08/06/2020 esplicitativa delle nuove regole di computo degli spazi assunzionali, la quale ha eliminato l'inciso che escludeva gli enti virtuosi nel rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, dalla revisione del citato documento, ritenendo sufficiente una certificazione di compatibilità dei piani già approvati con i nuovi parametri, purchè effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del

DELIBERA DI GIUNTA n.139 del 18-11-2020 COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

D. Lgs. 165/2001 e smi ed operate le relative prenotazioni delle scritture contabili secondo quanto previsto dal principio contabile 5.1 di cui al paragrafo 1 dell'allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e smi;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 74/2020 in cui si stabilisce che alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, vada applicata la nuova normativa di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, sulla base del principio *tempus regit actum*, ritenendo il programma, preliminare e distinto dalla procedura assunzionale ed escludendo così la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata ma non effettuata;

Rilevato pertanto che occorre procedere, al fine di verificare la coerenza del piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 con la nuova normativa sopravvenuta, ad un calcolo delle capacità assunzionali del comune di Villa Bartolomea facendo riferimento alle definizioni di spesa di personale e entrate correnti come indicato all'art. 2 del DM 17 marzo 2020 e che per il summenzionato ricalcolo, le annualità da considerare per il computo saranno ancora il consuntivo 2019 per la spesa di personale e per il FCDE (assunto sul previsionale assestato) ed il triennio 2017/2019 consuntivi per le entrate;

Preso atto che prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il comune di Villa Bartolomea al valore indicato per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti nella percentuale del 26,90% ;

Rilevato che il posizionamento del Comune di Villa Bartolomea rispetto al valore soglia è il seguente:

ente fascia e) popolazione tra 5.000 e 9.999 abitanti (valori soglia 26,90% e 30,90%)

Spesa personale 2019 € 1.514.584,71
----- = **32,33 %**

Entrate correnti medie (2017/2019) al netto
FCDE(prev.assestate 2019) € 4.684.626,65

Appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

Preso atto quindi che, trovandosi il comune di Villa Bartolomea, al di sopra del valore soglia massimo (pari al 30,90%) di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione dell'art. 6 del decreto, il quale dispone che: *“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulti superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 del presente comma, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100% ”*;

Accertato che il percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto è rispettato, in quanto la percentuale della capacità assunzionale è passata dal 35,22 % (delibera di Giunta Comunale n. 91 del 20/07/2020 – programmazione 2020/2022) al 32,33% di cui alla presente deliberazione per la programmazione 2021/2023;

Dato atto che la situazione del personale del Comune di Villa Bartolomea è sicuramente una situazione atipica, in quanto rientra tra il personale dell'Ente anche n. 19 dipendenti che sono totalmente in comando presso l'Ipab "Casa di Riposo Maria Gasparini" di Villa Bartolomea in attesa della risoluzione giudiziaria tra Ipab, Inps e Regione Veneto circa la legittimità del decreto di Istituzione dell'Ipab stessa;

Verificato che escludendo dal calcolo tale personale in comando, l'ente in applicazione della nuova normativa si collocherebbe tra i comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare quindi tutta la capacità assunzionale data dal DPCM;

Dato atto che la programmazione per il triennio 2021-2023, prevede le seguenti assunzioni:

ANNO 2021	<p>A) Istruttore Tecnico Settore n. 3 – Servizi Tecnici a tempo indeterminato e pieno cat. giuridica C1 mediante mobilità tra Enti o concorso pubblico o utilizzo di graduatorie di altri Enti previa convenzione;</p> <p>B) Istruttore di Vigilanza Settore n. 5 - Polizia Locale a tempo indeterminato e pieno cat. Giuridica D1 mediante mobilità tra Enti o concorso pubblico o utilizzo di graduatorie di altri Enti previa convenzione;</p> <p>C) Istruttore Amministrativo Settore n. 2 - Servizi Finanziario/Tributi a tempo indeterminato e pieno cat. giuridica C1 mediante mobilità tra Enti o concorso pubblico o utilizzo di graduatorie di altri Enti previa convenzione;</p> <p>D) Esecutore Tecnico Manutentivo Settore n. 3 – Servizi Tecnici a tempo indeterminato e pieno cat. giuridica B1 mediante selezione ai sensi art. 16 L. 56/87 o concorso pubblico o mobilità tra Enti o utilizzo di graduatorie di altri Enti previa convenzione;</p> <p>E) Personale Insegnate per l'Asilo Nido a tempo determinato per sostituzioni temporanee personale in base alle varie esigenze.</p>
ANNO 2022	<p>A) Personale Insegnate per l'Asilo Nido a tempo determinato per sostituzioni temporanee personale in base alle varie esigenze</p> <p><i>Nota: Al momento attuale non è possibile indicare con precisione ulteriori assunzioni da avviare nell'anno 2022 in quanto tali decisioni sono vincolate alle future disposizioni che verranno emanate in sede di successive Leggi di Bilancio e altre delle leggi in materia</i></p>
ANNO 2023	<p>A) Personale Insegnate per l'Asilo Nido a tempo determinato per sostituzioni temporanee personale in base alle varie esigenze</p> <p><i>Nota: Al momento attuale non è possibile indicare con precisione ulteriori</i></p>

	<i>assunzioni da avviare nell'anno 2023 in quanto tali decisioni sono vincolate alle future disposizioni che verranno emanate in sede di successive Leggi di Bilancio e altre delle leggi in materia</i>
--	--

Accertato che:

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari ad € 2.399.868,29;
- l'Ente ha capacità assunzionale per il triennio e rispetta il limite di spesa 2011/2013;
- l'Ente ha da sempre rispettato e rispetta i vicoli di finanza pubblica;
- l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- il Comune di Villa Bartolomea ha rispettato il rapporto dipendenti/popolazione anno precedente nei limiti di cui al DM 10 aprile 2017;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 23/12/2019 è stato approvato il piano azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro per il triennio 2020/2022;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 23/12/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2020-2022 e il piano delle performance 2020;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 14/09/2020 è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2019;
- che si è correttamente provveduto all'invio della certificazione di cui all'art. 1 comma 867 della legge n. 145/2018;
- l'Ente ha rispettato i termini per l'invio alla BDAP del bilancio, del rendiconto e del bilancio consolidato;

Accertato che, relativamente alle assunzioni a **tempo determinato** per le assunzioni in sostituzione del personale insegnante dell'asilo nido viene rispettato il disposto di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

*“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono avvalersi di personale a tempo determinato** o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, **non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009**. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota*

*finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. **A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni** strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, **di istruzione pubblica** e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva **non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009**. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”*

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con verbale n. 69 del 02/11/2020, agli atti comunali al prot. 14911 del 03/11/2020 del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio reso ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 e dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 TUEL e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per tutte le considerazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

1- di dare atto che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni effettuata dai rispettivi titolari di posizione organizzativa come da nota prot. 15527 del 16/11/2020, non emergono situazioni di personale in esubero;

2 - di dare atto che è rispettato il percorso di graduale riduzione della soglia percentuale per progressivamente rientrare in un valore inferiore fino al conseguimento dell'obiettivo

DELIBERA DI GIUNTA n.139 del 18-11-2020 COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

nell'anno 2025, così come previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020, in quanto la percentuale della capacità assunzionale è passata dal 35,22 % della programmazione 2020/2022 al 32,33% di cui alla presente deliberazione programmazione 2021/2023;

3- di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020, come segue:

ANNO 2021	<p>F) Istruttore Tecnico Settore n. 3 – Servizi Tecnici a tempo indeterminato e pieno cat. giuridica C1 mediante mobilità tra Enti o concorso pubblico o utilizzo di graduatorie di altri Enti previa convenzione;</p> <p>G) Istruttore di Vigilanza Settore n. 5 - Polizia Locale a tempo indeterminato e pieno cat. Giuridica D1 mediante mobilità tra Enti o concorso pubblico o utilizzo di graduatorie di altri Enti previa convenzione;</p> <p>H) Istruttore Amministrativo Settore n. 2 - Servizi Finanziario/Tributi a tempo indeterminato e pieno cat. giuridica C1 mediante mobilità tra Enti o concorso pubblico o utilizzo di graduatorie di altri Enti previa convenzione;</p> <p>I) Esecutore Tecnico Manutentivo Settore n. 3 – Servizi Tecnici a tempo indeterminato e pieno cat. giuridica B1 mediante selezione ai sensi art. 16 L. 56/87 o concorso pubblico o mobilità tra Enti o utilizzo di graduatorie di altri Enti previa convenzione;</p> <p>J) Personale Insegnate per l'Asilo Nido a tempo determinato per sostituzioni temporanee personale in base alle varie esigenze.</p>
ANNO 2022	<p>A) Personale Insegnate per l'Asilo Nido a tempo determinato per sostituzioni temporanee personale in base alle varie esigenze</p> <p><i>Nota: Al momento attuale non è possibile indicare con precisione ulteriori assunzioni da avviare nell'anno 2022 in quanto tali decisioni sono vincolate alle future disposizioni che verranno emanate in sede di successive Leggi di Bilancio e altre delle leggi in materia</i></p>
ANNO 2023	<p>A) Personale Insegnate per l'Asilo Nido a tempo determinato per sostituzioni temporanee personale in base alle varie esigenze</p> <p><i>Nota: Al momento attuale non è possibile indicare con precisione ulteriori assunzioni da avviare nell'anno 2023 in quanto tali decisioni sono vincolate alle future disposizioni che verranno emanate in sede di successive Leggi di Bilancio e altre delle leggi in materia</i></p>

4- di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

5- di dare atto che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 e dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

6- di pubblicare la presente modifica al piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

7- di trasmettere, ai sensi dell’art. 6-ter, c. 5, del D. Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all’avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

8- di dare altresì atto che il presente provvedimento:

- potrà essere rivisto in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l’Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;
- potrà essere integrato o modificato, relativamente alla previsione di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi, qualora intervengano nuove e/o diverse esigenze in ordine al fabbisogno di risorse umane ed in particolare con riferimento ad eventuali pensionamenti, dimissioni e/o mobilità e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla vigente normativa relativamente al triennio in considerazione;

9- di trasmettere la presente modifica al piano triennale dei fabbisogni alle Organizzazioni Sindacali.

Successivamente con separata apposita votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’applicazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to ANDREA TUZZA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa MARIA TERESA PEZZUTO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, li _____

L'INCARICATO COMUNALE

F.to Emanuela Polo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA TERESA PEZZUTO

SI CERTIFICA

Che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/2000, dopo 10 gg. di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza;

Villa Bartolomea, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MARIA TERESA PEZZUTO

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MARIA TERESA PEZZUTO
